

# DIRITTO TRIBUTARIO



*Giuseppe Laganà*

## SCHEDE DI AUSILIO DIDATTICO

*Argomento:*

---

***LA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)***

***2021***

## LA TARIFFA SUI RIFIUTI (la c.d. TARI)

La **tassa sui rifiuti (TARI)** è la **tassa** relativa alla **gestione dei rifiuti in Italia**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Ha sostituito le precedenti TIA (tariffa di igiene ambientale), TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

1. **FONTE NORMATIVA:** art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.
2. **AMBITO OGGETTIVO:**

Il presupposto impositivo è il **possesso** o la **detenzione** a qualsiasi titolo di **locali o di aree scoperte**, a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti urbani**.  
Sono **escluse** dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. **CARATTERI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA:**

La **base imponibile** è costituita dalla **superficie calpestabile delle unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano**. Al pari dei precedenti tributi sui rifiuti, quindi, anche ai fini dell'applicazione della TARI vengono considerate le superfici accertate o dichiarate site nel territorio comunale (relative a locali e aree scoperte occupati e idonei a produrre rifiuti).

E' **corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare** coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti locali. La tariffa, nella forma fissa e variabile, è **determinata dal Comune**. La **parte fissa** è determinata in relazione alle corrispondenti essenziali del costo del servizio mentre quella **variabile** è rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.  
Per il calcolo dell'imposta è necessario distinguere tra utenze ad uso:

a. **domestico:**  $MQ \times QUOTA \text{ FISSA} + n. \text{ OCCUPANTI} \times QUOTA \text{ VARIABILE}$

b. **non domestico:**  $MQ \times QUOTA \text{ FISSA} + MQ \times QUOTA \text{ VARIABILE}$
4. **SOGGETTIVITA' PASSIVA:**

E' dovuta da chiunque **possieda** o **detenga** il locale o l'area e, quindi, dal **soggetto utilizzatore dell'immobile**.

In caso di **detenzione breve dell'immobile**, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall'utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al **possessore** (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie).

In caso di **pluralità di utilizzatori**, essi sono tenuti in **solido** all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
5. **ADEMPIMENTI STRUMENTALI:**

a. La **dichiarazione** va trasmessa all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile da chiunque lo possieda o lo detenga **entro il 20 gennaio dell'anno successivo** a quello in cui è **iniziato** il possesso o la detenzione. La validità della dichiarazione permane fino al **mutamento** della condizione di possesso o detenzione dell'immobile che giustificano il prelievo, cosicché ogni eventuale **variazione** va comunicata entro lo stesso termine del 20 gennaio successivo.

b. Il **numero delle rate** e le singole **scadenze di pagamento** vengono stabilite da ciascun Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti il bollettino precompilato con l'indicazione degli importi e dei relativi termini (**trimestrali o semestrali**). I cittadini residenti, tuttavia, possono optare per il pagamento della tassa in un'unica soluzione, con scadenza ultima al 16 giugno di ogni anno.

c. Il **ravvedimento operoso**, ex art. 13 Dlgs 472/1997, consente di accedere a riduzioni sanzionatorie calcolate in proporzione sulla base delle tempistiche con cui si regolarizza la propria posizione nei confronti delle Amministrazioni. Si prospetta quindi, anche per la TARI, il ravvedimento: **sprint, breve, medio o trimestrale, lungo o annuale, lunghissimo o biennale, ultra-biennale ma entro i 5 anni**.
6. **ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE:**

L'**accertamento** e la **riscossione del tributo** competono al **Comune**, cui spettano anche le somme recuperate, le sanzioni e gli interessi. Per le modalità esecutive si rinvia all'**art. 1, commi dal 161 al 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296**.
7. **IMPIANTO SANZIONATORIO:**

a. **Violazioni in materia di versamento**  
In caso di **omesso o insufficiente versamento** dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

b. **Violazioni in materia di dichiarazione e concernenti richieste e questionari**

  1. In caso di **omessa presentazione della dichiarazione**, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
  2. In caso di **infedele dichiarazione**, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
  3. In caso di **mancata, incompleta o infedele risposta al questionario**, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.

Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono **ridotte ad un terzo** se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.  
**Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.**
8. **DECORRENZA:** **1° gennaio 2014**